



Direzione Centrale funzione pubblica
Servizio Qualità della legislazione, semplificazione
e coordinamento delle riforme del sistema istituzionale regionale

Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma, 17-18 giugno 2010

Ricorsi alla Corte Costituzionale
relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo aprile – giugno 2010

a cura di: Rossella Bascelli
Andrea Crosilla
Daniela Dragonetti
Alessandra Gabriele
Rossella Pizzo
Elena Sangion
Camilla Toresini

Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome

periodo aprile – giugno 2010

| N. | Tipo di giudizio | Ricorrente | Controparte | Materia | Motivi | GU |
|----|----------------------------|------------|-------------------------------|---|--|----|
| 44 | Legittimità costituzionale | Stato | Provincia di Bolzano | Ambiente | Violazione degli artt. 117, primo e secondo comma, lett. s), e 136 Costituzione; artt. 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige; art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; art. 12 della direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006; art. 12 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975. | 16 |
| 46 | Legittimità costituzionale | Stato | Friuli Venezia Giulia | Assistenza e servizi sociali | Violazione degli artt. 2, 3, 38 e 97 Cost | 16 |
| 2 | Conflitto di attribuzione | Stato | Regione Siciliana | Circolazione stradale; tutela della concorrenza; livelli essenziali | Violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. m) ed e), Costituzione; art. 123 codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285); d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. | 19 |
| 63 | Legittimità costituzionale | Stato | Friuli Venezia Giulia | Minoranze linguistiche; circolazione stradale | Violazione degli artt. 3, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. h), Costituzione; art. 37, comma 2 bis del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285); legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) . | 20 |
| 64 | Legittimità costituzionale | Stato | Provincia autonoma di Bolzano | Referendum; enti locali | Violazione dell'art. 75, secondo comma, Costituzione; artt. 4, 5, 8, 9 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige). | 20 |

| N. | Tipo di giudizio | Ricorrente | Controparte | Materia | Motivi | GU |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|--|--|-----------|
| 70 | Legittimità costituzionale | Provincia autonoma di Bolzano | Stato | Ambiente (miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere) | Violazione degli artt. 116, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.; art. 10 legge costituzionale 3/2001; artt. 8, n. 14, 9, 14, 16, 68, 105 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige); norme di attuazione dello Statuto di Autonomia di cui al d.P.R. 115/1973; al d.P.R. 235/1977; al d.P.R. 1017/1978; al d.lgs. 266/1992; al d.lgs. 495/1998. | 22 |
| 71 | Legittimità costituzionale | Provincia autonoma di Trento | Stato | Ambiente – (calamità pubbliche e protezione civile - Difesa del suolo) | Violazione artt. 8, comma 1, nn. 1, 5, 6, 13 e 24; 9, nn. 9 e 10; 14, commi 2 e 3; 16 e titolo VI dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; artt. 5, 33, 34 e 35 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 - lesione del principio di leale del principio di leale collaborazione. | 22 |
| 3 | Conflitto di attribuzione | Stato | Regione Siciliana | Pubblico impiego | Violazione dell'art. 3, secondo comma, e art. 97, primo e terzo comma, Costituzione in relazione agli artt. 19, comma 6, d.lgs. 29/1993 e 19, comma 6, d.lgs. 165/2001, cui rinvia l'art. 9, comma 8, legge regionale siciliana 10/2000. | 23 |
| 167 | Atto di promovimento | Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna | Regione Sardegna | Lavori pubblici | Violazione dell'art. 3, lettera e), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); art. 117, secondo comma, lettera e), Cost | 23 |

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 44 dell'11 marzo 2010 (GU n. 16 /2010)

Materia: Ambiente

Limiti violati: Costituzione, artt. 117, primo e secondo comma, lett. s), e 136; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 212; direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006, art. 12; direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, art. 12

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge della Provincia di Bolzano 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010/2012), art. 18 comma 2.

Annotazioni:

Lo Stato impugna l'art. 18, comma 2 della l.p. 11/2009, che modifica la l.p. 4/2006 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo), ove prevede che la giunta provinciale disciplini le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il ricorrente lamenta che tale disposizione, nel disciplinare il procedimento d'iscrizione all'Albo con un atto di giunta provinciale, sostituisce la procedura prevista dalla normativa nazionale e ciò in contrasto con l'art. 212 del d. lgs. 152/2006, il quale fissa inderogabilmente le procedure e i termini di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

In proposito lo Stato ribadisce che la materia della gestione dei rifiuti attiene direttamente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui valore trasversale, con il Titolo V della Costituzione, ricomprende competenze sia statali che regionali «non eliminando la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato» (cfr., sentenze nn. 407 e 536 del 2002).

Il ricorrente ritiene la norma impugnata incostituzionale in quanto la provincia di Bolzano non vanta alcuna competenza legislativa ne' primaria ne' concorrente in materia di ambiente (artt. 8 e 9 dello Statuto di Autonomia), che è invece riservata allo Stato in via esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.

Ritiene altresì violato l'art. 117, comma 1 e l'art. 4 in combinato con l'art. 8, nonché l'art. 5 in combinato disposto con l'art. 9 dello Statuto Speciale TAA per il mancato rispetto dei vincoli comunitari - in quanto il codice dell'ambiente, art. 212, è recepimento della direttiva comunitaria 2006/12/CE, che dispone obblighi di autorizzazione, registrazione e controllo da esercitare necessariamente in modo unitario, non essendo ammissibile che gli «obblighi e procedure» di registrazione siano diverse su parti distinte del territorio nazionale.

Lo stato sottolinea inoltre che la Provincia di Bolzano, nel disciplinare l'albo nazionale gestori ambientali, ripropone lo stesso articolo già contenuto nella l.p. 4/2008 già dichiarato illegittimo dalla Corte con sentenza n. 315/2009.

Il ricorrente ritiene in ultimo violato anche l'art. 136, comma 1 Cost., in quanto la norma fa rivivere una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte in due pronunce (cfr. sentt. n. 62/2008 e n. 315/2009) violando quindi il giudicato costituzionale (a parametri invariati) che si dà quando la medesima norma dichiarata illegittima viene nuovamente emanata dal legislatore.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 46 del 16 marzo 2010 (G.U. 16/2010)

Materia: assistenza e servizi sociali

Limiti violati: artt. 2, 3, 38 e 97 Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 9 commi 51, 52 e 53 della legge regionale Friuli Venezia Giulia 30 dicembre 2010, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 commi 51, 52 e 53 della l.r. 24/2010, che hanno rispettivamente modificato i commi 1, 2, 3 dell'art. 4 della l.r. 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

In virtù dell'art. 9 comma 51, il primo comma dell'art. 4 è sostituito dalla seguente disposizione: «Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi».

L'art. 9, comma 52, invece, abroga il secondo comma dell'art. 4, il quale riconosceva ad alcune categorie di persone, a diverso titolo presenti sul territorio regionale, l'accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato.

Il ricorrente ritiene che la nuova formulazione della disposizione regionale sia ingiustificatamente discriminatoria innanzitutto, nei confronti degli extracomunitari residenti o non, tenuto conto che l'accesso agli interventi e servizi è limitato dall'art. 9, comma 51, ai soli cittadini comunitari, ed inoltre, nei confronti dei cittadini comunitari, inclusi gli stessi cittadini italiani, che non siano comunque residenti da almeno trentasei mesi nella regione.

Il ricorrente ritiene che il lasso di tempo sia particolarmente ampio ed eccessivamente limitativo ai fini del godimento di prestazioni e servizi che attengono al soddisfacimento di diritti fondamentali, e che dovrebbero essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto.

Con l'art. 9, comma 53, viene modificato anche il terzo comma dell'art. 4, riconoscendo a tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale il diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente.

Il testo precedente, invece, assicurava a «Tutte le persone comunque presenti nel territorio della Regione» «il diritto agli interventi di assistenza urgenti, come individuati dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 23».

Il ricorrente ritiene che la nuova disposizione esclude, di fatto, dal sistema regionale assistenziale intere categorie di persone reiterando l'ingiustificata discriminazione di cui ai commi sopra impugnati.

Il ricorrente richiama la legge quadro 328/2000 che disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, disponendo all'art. 1 che «la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. La medesima normativa statale all'art. 2, comma 1, dispone che hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, delegando alle leggi regionali la determinazione delle modalità e dei limiti di accesso (nel rispetto degli accordi internazionali) anche per i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 286/1998, ovvero gli stranieri titolari di permesso o carta di soggiorno che, unitamente ai minori iscritti, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni anche economiche di assistenza sociale.

Il ricorrente ritiene che tale delega non risulti attuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia né in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost. né alla stessa normativa di delega statale che si pone quale norma interposta, traducendosi in una ingiustificata ed indiscriminata esclusione di intere categorie di persone, dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazione di bisogno di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrano nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

Il ricorrente fa riferimento alle prestazioni individuate dall'art. 128 del d.lgs. 112/1998, che per «interventi e servizi sociali» individua «tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia»; ritenendo quindi che la sottrazione dalla gran parte di esse, se non per i non meglio precisati «interventi di assistenza» riconosciuti dalla normativa statale e comunitaria, di intere categorie di cittadini dalle prestazioni sopra citate senza un'adeguata ratio giustificatrice, è dunque, lesiva di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico (art. 2, 3, 38 e 97 della Cost.).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE N. 2 del 31 marzo 2010 (G.U. 19/2010)

Materia: circolazione stradale; tutela della concorrenza; livelli essenziali.

Limiti violati: art. 117, comma secondo, lett. m) ed e), Costituzione; art. 123 codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285); d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del *D.L. 31 gennaio 2007, n. 7*, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese).

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto del ricorso: decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. della Regione Siciliana del 22 gennaio 2010, avente ad oggetto l'istituzione, presso la Regione Siciliana, di un tavolo tecnico regionale per la predisposizione di uno schema di decreto che stabilisca, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 285/92, i requisiti minimi di capacità finanziaria, i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonché le prescrizioni sui locali e sull'arredamento.

Annotazioni:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale, e conseguente annullamento, del decreto in oggetto poiché con esso la Regione Siciliana procede unilateralmente all'individuazione dei requisiti minimi attinenti i corsi di formazione e le procedure per l'abilitazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola, invadendo gli ambiti riservati alla competenza esclusiva statale.

L'art. 123 del codice della strada, nel testo modificato dal d.l. 7/2007, convertito in l. 40/2007, attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di disciplinare, con propri decreti, tutti gli aspetti delle attività di autoscuola, previste dalla norma medesima.

La Corte Cost. si è già espressa (sent. 428/2004) in merito alla sussistenza della competenza esclusiva statale in ordine alla disciplina della circolazione e della sicurezza stradale, attesa l'esigenza di tutelare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella circolazione dei veicoli a motore (sicurezza pubblica).

Inoltre, l'esigenza che i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di autoscuola sia rimessa al legislatore statale si fonda anche sulla competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., relativo alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e, sotto altro profilo, sulla competenza statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 63 del 27 aprile 2010 (G.U. 20/2010)

Materia: minoranze linguistiche; circolazione stradale

Limiti violati: artt. 3, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. h), Costituzione; art. 37, comma 2 bis del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285); legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) .

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli Venezia Giulia).

Annotazioni:

L'art. 6 Cost. statuisce che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». La tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (sentt. n. 15/1996, n. 261/1995 e n. 768/1988).

In attuazione del citato art. 6 è stata emanata la l. 482/1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

In particolare, l'art. 2, comma 1, della l. 482/1999 stabilisce che la lingua e la cultura minoritarie da tutelare sono quelle delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Il successivo art. 10 consente l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali unicamente per le minoranze linguistiche individuate dall'art. 2 e nei territori individuati ai sensi dell'art. 3 della stessa legge e solo in aggiunta ai toponimi ufficiali.

Sostiene il ricorrente che l'attuazione in via di legislazione ordinaria dell'art. 6 Cost. genera un modello di riparto delle competenze fra Stato e Regioni che non corrisponde alle categorie previste per tutte le altre materie nel Titolo V Cost.

Al legislatore statale, infatti, spetta il potere di individuare le lingue minoritarie protette, le modalità di determinazione degli elementi identificativi della minoranza linguistica da tutelare e gli istituti che caratterizzano questa tutela. Tale potere è riservato al legislatore statale, poiché il suo esercizio implica la valutazione delle conseguenze che dalla disciplina speciale derivano per i diritti dei soggetti non appartenenti alle minoranze protette, e di quelle che incidono sul piano organizzativo dei pubblici poteri (sent. n. 406/1999). Tale potere legislativo, inoltre, può applicarsi alle più diverse materie, in tutto od in parte spettanti alle Regioni (sent. n. 159/2009).

E' di tutta evidenza che nell'ambito delle lingue minoritarie da tutelare non rientrano i dialetti di origine veneta di cui alla l.r. impugnata (art. 2), ed in particolare eccede dalle competenze regionali l'art. 8, comma 2, poiché nello stabilire che «La Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui

all'art. 2», attribuisce ai suddetti dialetti, con riferimento alla toponomastica, una tutela più ampia di quella che il legislatore statale ha riconosciuto alle sole lingue minoritarie di cui alla l. 482/1999.

La norma impugnata, inoltre, stabilirebbe implicitamente l'uso esclusivo dei citati dialetti per i cartelli relativi alla segnaletica stradale, in tal modo incidendo nella competenza esclusiva statale in materia di circolazione stradale, della quale la segnaletica stradale fa parte (sent. n. 428/2004), e quindi violando sia l'art. 117, secondo comma, lett. h), sia l'art. 3, secondo comma, Cost..

In particolare essa contrasta con l'art. 37, comma 2-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, secondo il quale i Comuni e gli altri enti indicati nel comma 1 «possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 64 del 28 aprile 2010 (G.U. 20/2010)

Materia: referendum; enti locali.

Limiti violati: art. 75, secondo comma, Costituzione; artt. 4, 5, 8, 9 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige).

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 7, comma 2, in combinato disposto con l'art. 6, della legge della Provincia di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni).

Annotazioni: la l.p. 4/2010 impugnata istituisce e disciplina il Consiglio dei Comuni, quale organo di consultazione e di collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni del territorio provinciale.

L'art. 7, comma secondo, della l.p. 4/2010, in combinato disposto con l'art. 6 della medesima legge, consente al Consiglio provinciale di indire referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale anche in materia tributaria e di bilancio

La norma impugnata si pone anzitutto in contrasto con lo Statuto speciale, poiché le materie tributarie e di bilancio non rientrano in alcuna delle competenze normative spettanti alla Provincia autonoma di cui gli artt. 8 e ss. dello Statuto speciale e che, in ogni caso, devono svolgersi in armonia con la Costituzione (artt. 4 e 5 Statuto speciale).

La disposizione è altresì censurata per violazione dell'art. 75, secondo comma, Cost., ove è sancito espressamente il divieto di referendum popolare abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio.

Sebbene l'art. 47 dello Statuto speciale demandi proprio alla legge provinciale la possibilità di determinare l'esercizio del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo, la medesima norma precisa che ciò deve avvenire «in armonia con la Costituzione oltre che con i principi dell'ordinamento giuridico» e, dunque, implicitamente nei limiti di cui all'art. 75, secondo comma, Cost.

L'art. 7 censurato è illegittimo anche nel richiamare la seconda parte dell'art. 6, comma 1, relativa ai disegni di legge finanziaria degli enti locali. La suprema Corte, infatti, ha più volte evidenziato che «l'interpretazione letterale dell'art. 75, secondo comma, Cost., deve essere integrata con criterio logico sistematico, per cui vanno sottratte a referendum quelle disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'art. 75 Cost, da far risultare sottintesa la preclusione» (sentt. n. 6/78 e n. 51/2000).

La norma impugnata, infine, prevede l'applicazione, in quanto compatibile, del Capo II della l.p.11/2005 (Iniziativa popolare e referendum), ove - all'art. 5 - è espressamente previsto che «Il referendum abrogativo non può essere richiesto per le leggi tributarie e di

bilancio». Ma neppure tale richiamo salva dalla censura l'impugnato art. 7; infatti, l'insanabile contraddizione tra le due normative provinciali quanto alle materie oggetto di referendum, fa sì che il presupposto di compatibilità indicato dall'art. 7 ultima parte, impedisca di richiamare l'espressa esclusione delle materie tributarie e di bilancio operata dal secondo comma dell'art. 5 della l.p. n. 11/2005.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 70 del 30 aprile 2010 (GU 22/2010)

Materia: Ambiente (miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere)

Limiti violati: artt. 116, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.; art. 10 legge costituzionale 3/2001; artt. 8, n. 14, 9, 14, 16, 68, 105 e 107 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige); norme di attuazione dello Statuto di Autonomia di cui al d.P.R. 115/1973; al d.P.R. 235/1977; al d.P.R. 1017/1978; al d.lgs. 266/1992; al d.lgs. 495/1998.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: Art. 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7, d. lgs. n. 22/2010 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99).

Annotazioni: Il ricorrente evidenzia in primo luogo la propria competenza legislativa primaria in materia di «miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere» (art. 8, n. 14 dello Statuto), e la connessa potestà amministrativa di cui all'art. 16 dello Statuto nella quale rientrano le risorse geotermiche, oggetto della disciplina statale censurata. Evidenzia altresì che, ai sensi dell'art. 10 della l. cost. 3/2001, la particolare «forma di autonomia» delle norme del Titolo V Cost. in favore delle Regioni ordinarie, relativa alle miniere, trova applicazione anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome, in quanto più ampia di quella prevista dallo Statuto.

Aggiunge che le norme di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. n. 1017/1978 hanno trasferito alla Provincia di Bolzano le attribuzioni delle amministrazioni statali in materia di miniere, e con il d.P.R. n. 235/1977, anche tutte le funzioni inerenti le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto di autonomia.

Pertanto le disposizioni impugnate sono per il ricorrente in palese conflitto con gli artt. 107 e 105 dello Statuto speciale in quanto incidono su una materia già disciplinata dalla provincia nell'esercizio della propria potestà legislativa nonché in contrasto con il d.lgs. 266/1992, attuativo dello Statuto di autonomia, che disciplina i rapporti tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali e la potestà statale di indirizzo e coordinamento.

Secondo la provincia di Bolzano infatti, per le competenze legislative che hanno un fondamento nello Statuto speciale, non trovano applicazione i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118 Cost., mentre vale il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative, in applicazione del quale il ricorrente è titolare delle funzioni amministrative in materia di «miniere, ivi comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere». Con le norme impugnate invece non solo sono state disciplinate materie rientranti nella competenza legislativa provinciale già normate dalla Provincia di Bolzano, ma è stata altresì prevista una disposizione in materia di riparto delle competenze amministrative, pretermettendo in radice le prerogative provinciali.

L'art. 1, comma 6, d.lgs. n. 22/2010, è inoltre ritenuto illegittimo in quanto, nello stabilire che le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse locale rientrano nel patrimonio indisponibile della Regione, viola l'art. 68 Statuto. Esso infatti prevede che la titolarità della funzione legislativa comporta direttamente la riconducibilità al patrimonio provinciale dei correlati beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare originariamente di pertinenza statale e regionale, con l'unico limite della territorialità.

Tale norma quindi contraddice illegittimamente la disposizione statutaria violando l'art. 119 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE n. 71 del 3 maggio 2010 (GU n. 22 del 3-6-2010)

Materia: Ambiente – (Calamità pubbliche e protezione civile - Difesa del suolo)

Limiti violati: Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, comma 1, nn. 1, 5, 6, 13 e 24; 9, nn. 9 e 10; 14, commi 2 e 3; 16 e titolo VI; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; legge 8 dicembre 1970, n. 996, artt. 5, 33, 34 e 35 - lesione del principio di leale del principio di leale collaborazione,

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Trento

Oggetto del ricorso: Art. 17, commi 1, primo e secondo periodo, e 2, primo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Annotazioni:

La ricorrente illustra innanzi tutto le disposizioni che le conferiscono competenza in materia di opere idrauliche e di «opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche», e che attribuiscono al P.G.U.A.P. lo scopo di difesa del suolo e lo equiparano al piano di bacino di rilievo nazionale, compreso qualsiasi altro piano stralcio dello stesso, evidenziando che, in virtù delle disposizione statutarie, delle norme di attuazione dello Statuto nonché delle determinazioni assunte dalla Provincia e dallo Stato in attuazione di esse, la Provincia è dotata di competenza legislativa ed amministrativa nella materia della difesa del suolo dal rischio idrogeologico.

Sulla base di tale competenza, la ricorrente si e' dotata - d'intesa con lo Stato - di uno strumento completo di tutela dal rischio idrogeologico, che e' appunto il P.G.U.A.P. reso esecutivo col d.P.R. 15 febbraio 2006, che sostituisce «ogni altra disposizione... contenuta nei piani e nei provvedimenti adottati o approvati dalle Autorità di bacino di interesse nazionale».

La difesa del suolo dal rischio idrogeologico ha dunque in relazione alla Provincia di Trento una disciplina speciale, di derivazione statutaria, concordata con lo Stato, che pienamente riconosce la competenza della stessa Provincia.

Secondo la Provincia invece le norme impugnate regolano gli interventi diretti a rimuovere situazioni di rischio idrogeologico, prevedendo la possibilità di attribuire la competenza operativa ad un organo straordinario statale, dotato di ampi poteri sostitutivi e di deroga ad ogni disposizione vigente. Infatti, la genericità dell'art. 17, comma 1 impugnato e il rinvio all'art. 20 d.l. 185/2008, danno ampiezza ai poteri del commissario. Inoltre tali norme risultano direttamente applicabili nella provincia di Trento e

interferiscono con il sistema trentino di tutela, contraddicendolo e sovrapponendosi in particolare al P.G.U.A.P.

Di qui la violazione delle norme statutarie e di attuazione sopra citate, che attribuiscono alla Provincia la competenza legislativa ed amministrativa in materia di difesa del suolo, e, inoltre, dell'art. 2, d.lgs. n. 266/1992, che esclude la diretta applicabilità delle leggi statali nelle materie di competenza provinciale.

Nel richiamare poi la sentenza della Corte 45/2010 la Provincia evidenzia inoltre che la competenza provinciale non può essere negata riconducendo la «difesa del suolo» alla materia ambientale, poiché in relazione alla parallela competenza provinciale in materia di lavori pubblici, la «maggiore autonomia» conferita alla Provincia dallo Statuto impedisce che ad essa possano essere applicate le clausole di competenza statale, fermi restando invece i meccanismi che nel quadro statutario prevedono il coordinamento delle competenze provinciali con quelle statali.

Inoltre, secondo il ricorrente, tale competenza statale esclusiva in materia di ambiente non può operare nei confronti della Provincia di Trento neanche in materia di tutela del paesaggio, in quanto essa è espressamente riservata alla sua competenza legislativa primaria (sent. n. 226/2009).

Inoltre, le opere in cui si dovrebbe tradurre l'attività dei commissari statali rientrano tutte nella categoria dei lavori pubblici di interesse provinciale, di competenza provinciale piena sia legislativa che amministrativa. Pertanto la normativa impugnata, affidando tali opere alla competenza statale, anche sotto tale profilo viola lo Statuto di autonomia.

Alla luce della riconosciuta competenza provinciale, le disposizioni impuginate violano anche l'art. 4, d.lgs. 266/1992, in base al quale nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato in base allo statuto e alle relative norme di attuazione. La ricorrente non ritiene inoltre che l'urgenza possa essere presupposto sufficiente per superare il riparto di competenza fissato dalle norme di attuazione.

È infatti evidente per la Provincia ricorrente che anche nel quadro della protezione civile è esclusa qualunque competenza dello Stato in casi diversi da quelli espressamente previsti dalle norme di attuazione dello statuto e che anche il necessario intervento statale, in determinate situazioni, è comunque previsto in un quadro di intesa e di condivisione.

In via subordinata, ove la Corte non dovesse ritenere fondate le censure mosse, la ricorrente lamenta comunque la violazione del principio di leale collaborazione dell'articolo l'art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, in quanto non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni interessate nella fase di attuazione dell'intervento, nonché del comma 2, ove non prevede l'intesa con le regioni interessate nel momento in cui il Ministero svolge l'attività di coordinamento e verifica degli interventi.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 3 del 16 aprile 2010 (GU 23/2010)

Materia: Pubblico impiego

Limiti violati: art. 3, secondo comma, e art. 97, primo e terzo commi, Costituzione in relazione agli artt. 19, comma 6, d.lgs. 29/1993 e 19, comma 6, d.lgs. 165/2001, cui rinvia l'art. 9, comma 8, legge regionale siciliana 10/2000

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: deliberazioni della Giunta della Regione siciliana n. 569, 573, 578, 581, 585, 587, 588, 590, 591 del 29 dicembre 2009 aventi ad oggetto la conferma o il conferimento dell'incarico di direttore generale a nove persone esterne alle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale

Annotazioni: il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione lamentando che la Giunta della Regione siciliana, attraverso le deliberazioni indicate in epigrafe concernenti la conferma o il conferimento dell'incarico di direttore generale a nove persone esterne alle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale, avrebbe superato i limiti delle sue attribuzioni in ordine alla possibilità di organizzare i pubblici uffici, in violazione degli articoli 3, secondo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 19, comma 6, d.lgs. 29/1993 e 19, comma 6, d.lgs. 165/2001, cui rinvia l'art. 9, comma 8, della legge regionale siciliana 10/2000.

In particolare, dalle deliberazioni richiamate emergerebbe una valutazione superficiale in merito ai requisiti di professionalità richiesti dagli artt. 19, comma 6, d.lgs. 29/1993 e 19, comma 6, d.lgs. 165/2001, cui rinvia l'art. 9, comma 8, legge regionale siciliana 10/2000 e una totale mancanza di motivazione in ordine all'inesistenza, tra i ruoli dell'amministrazione, di persone idonee anche dal punto di vista della qualificazione professionale a ricoprire l'incarico affidato agli esterni.

Ciò contrasterebbe con il principio del buon andamento dell'amministrazione, anche nella forma specifica prevista dal terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione, consentendo l'assunzione, senza concorso e con contratti a tempo determinato, di un numero consistente di soggetti, che non sono a conoscenza delle dinamiche dell'amministrazione e sono suscettibili di rendere l'azione amministrativa slegata e frammentaria, incidendo in misura rilevante sull'organizzazione dell'ente pubblico.

Questi ultimi aspetti rileverebbero anche sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Lo scrutinio in merito ai requisiti previsti dalla normativa vigente avrebbe dovuto essere condotto in modo particolarmente accurato, atteso che la Giunta regionale ha superato il limite del 10 per cento della dotazione organica, previsto in via generale dalla legge dello Stato, per usufruire di quello ben più ampio del 30 per cento della dotazione organica stabilito dalla legge regionale.

Il ricorrente richiama, altresì, la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale in materia, secondo la quale l'area delle eccezioni al concorso deve essere delimitata in modo rigoroso (sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006) e le deroghe sono legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sent. n. 81 del 2006), in altre parole se funzionali alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 293 del 2009).

La Regione, anziché dare conto delle giustificazioni costituzionalmente rilevanti alla deroga ai richiamati principi, avrebbe postulato l'ontologica inidoneità dell'amministrazione a sopperire alle esigenze di tutela dell'interesse pubblico con le risorse interne.

Secondo il ricorrente, *“ciò si traduce non solo nell'illegittimità intrinseca delle delibere impugnate, ma anche nella loro invasività rispetto alla sfera di tutela degli interessi costituzionalmente sottesi agli artt. 3 e 97 Cost. spettante allo Stato.*

Un esercizio incontrollabile, perché non motivato, dell'autonomia organizzativa regionale in questa materia compromette in modo sostanziale l'equilibrio tra valorizzazione delle risorse interne e possibilità di avvalersi delle competenze emergenti dal mercato, che la legge statale (d.lgs. 29/1993 e d.lgs. 164/2001) ha delineato come regola di principio generale per tutta la pubblica amministrazione, compresa quella regionale, nel momento in cui ha integralmente riformato l'assetto organico e funzionale del pubblico impiego”.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ordinanza (atto di promovimento): n. 167 del 20 gennaio 2010 (G.U. 23/2010)

Materia: lavori pubblici.

Limiti violati: art. 3, lettera e), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Ricorrente/i: Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.

Oggetto del ricorso: art. 20, comma 8, legge regionale Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto).

Annotazioni: il TAR Sardegna investe la Corte del giudizio di costituzionalità della disposizione regionale in epigrafe relativa all'esclusione delle offerte anormalmente basse – quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso – poiché contrastante con la normativa statale in materia, contenuta nell'art. 122, c. 9 del d.lgs. 163/2006, c.d. Codice degli appalti, per quanto attiene ai contratti d'importo compreso tra 1 milione e la soglia comunitaria pari a 5.150.000 di euro.

Tale ordinanza ha origine dalla circostanza per la quale il bando di gara impugnato nel giudizio principale è stato emanato in applicazione della normativa regionale non più conforme al suddetto art. 122, c. 9, come novellato dal decreto correttivo di cui al d.lgs. 152/2008, già vigente al momento di emanazione del bando.

Mentre, infatti, la normativa regionale consente alla stazione appaltante di prevedere nel bando l'esclusione automatica dell'offerta anormalmente bassa per i contratti d'importo sotto la soglia comunitaria, il novellato art. 122, c. 9 del Codice degli appalti ha introdotto un'ulteriore soglia, pari ad 1 milione di euro, unicamente fino alla quale ammettere tale sistema di automatismo dell'esclusione.

La difformità della normativa regionale, sulla base della quale è stato predisposto il bando – avente come importo di lavori a base d'asta un valore compreso nella "forcella" tra 1 milione e 5.150.000 di euro – ha precluso alla società ricorrente la possibilità di rimanere in gara, non prevedendo la facoltà di instaurazione del contraddittorio, previa richiesta di giustificazioni da parte dell'Amministrazione, per l'offerta risultata affetta da anomalia di ribasso.

Se in punto di rilevanza il giudice *a quo* deduce che dalla vigenza della disposizione impugnata dipende per il bando l'indennità dalle censure avanzate dalla società automaticamente esclusa dalla gara, per quanto attiene, invece, alla non manifesta infondatezza egli ritiene che tale disposizione violi i parametri indicati in epigrafe in quanto la disciplina regionale – relativamente ai soli contratti d'importo compreso tra 1 milione e 5.150.000 di euro – risulta difforme da quella nazionale sopravvenuta, ma vigente al tempo di emanazione del bando, e considerata prevalente su quella regionale.

A tale proposito il giudice *a quo* riporta l'art. 4, c. 1 del Codice degli appalti in base al quale la potestà normativa regionale, nelle materie in questo disciplinate, è vincolata al

«rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato», quale è la tutela della concorrenza nel cui ambito sono da ricondurre, tra l'altro, la selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione.

Peraltro il c. 3 del medesimo articolo elenca espressamente i diversi istituti inerenti alla tutela della concorrenza, compresi quelli appena citati, in ordine ai quali è precluso alle regioni di porre in essere una disciplina diversa dovendo, anzi, in caso di difformità, adeguarsi tempestivamente (c. 5) come è stato dichiarato dalla Corte nella sentenza 411/2008 richiamata dal Collegio rimettente la questione di legittimità costituzionale a causa del mancato adeguamento a quella nazionale.